



Statuto Associativo

Coro Voci Amiche di Treviso

Pagina 1 di 5

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "Coro Voci Amiche" (da ora abbreviata Coro) con sede in via Tandura 7, nel Comune di Treviso.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Scopo)

1. L'Associazione non ha fini di lucro. Lo scopo del coro è quello della pratica, lo sviluppo e la diffusione del canto popolare come mezzo di formazione culturale e morale, anche attraverso l'organizzazione e/o la partecipazione di eventi finalizzati all'aggregazione sociale.
2. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse al Coro tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che accettano il presente statuto ed il regolamento interno.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo (da ora abbreviato CD).
Il diniego della domanda di ammissione va motivato. Il richiedente, nella domanda dovrà specificare le proprie complete generalità.
Tutti i soci possono erogare contribuzioni straordinarie.
2. Ci sono 2 categorie di soci:
 - a. ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
 - b. benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore del Coro. Non versano la quota associativa annuale. Non hanno diritto di voto ma possono partecipare alle Assemblee.
3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci ordinari hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Tutti i soci hanno diritto di essere informati sulle attività del Coro anche attraverso il sito internet del coro.
3. I soci ordinari hanno il dovere di:
 - versare nei termini la quota sociale, comprendente anche la quota per la polizza assicurativa. Il socio che non provveda al pagamento nei termini si considera receduto;
 - sottoscrivere la polizza assicurativa contro infortuni e responsabilità civile con la compagnia assicurativa designata dal CD.
4. Tutti i soci hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto ed il regolamento interno;
 - svolgere la propria attività nel Coro prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali;
 - mantenere una buona condotta morale e civile ed un comportamento che non turbi in alcun modo la vita del Coro in tutte le sue forme e manifestazioni.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta (anche via mail) al CD (o al Presidente che ne dà comunicazione al CD).
2. Il socio può essere escluso dal Coro quando contravvenga ai doveri stabiliti dallo statuto o dal regolamento, oppure per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
3. L'esclusione del socio è deliberata dal CD. Deve essere comunicata in forma scritta al medesimo (anche via mail), assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile, alla quale il socio può comunque fare ricorso.



Statuto Associativo

Coro Voci Amiche di Treviso

Pagina 2 di 5

4. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.



Statuto Associativo

Coro Voci Amiche di Treviso

Pagina 3 di 5

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (anche via mail o sms) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
5. L'assemblea deve:
 - deliberare su quanto demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal CD;
 - approvare il regolamento interno;
 - eleggere il CD;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare il rendiconto preventivo e consuntivo;
 - ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal CD;
6. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
7. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
8. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
9. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, che ogni socio ha diritto di consultare e trarne copia.

ART. 8 - (Consiglio direttivo)

1. Il CD è composto da numero sette membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il CD è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il CD compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività del Coro, il rendiconto preventivo e consuntivo.
4. Il CD individua ed incarica il Direttore che può essere scelto fra i soci oppure all'esterno del Coro. Spetta al CD l'eventuale revoca dell'incarico.
5. Nella sua prima riunione il CD provvede ad eleggere tra i componenti del CD stesso il Presidente, il Vice Presidente e nomina il Segretario ed il Tesoriere.
6. Il CD dura in carica per due anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 9 - (Presidente)



Statuto Associativo

Coro Voci Amiche di Treviso

Pagina 4 di 5

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il CD e l'Assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il CD sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Rappresenta il Coro di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
3. Il Presidente del CD rimane in carica due anni e può essere rieletto.



Statuto Associativo

Coro Voci Amiche di Treviso

Pagina 5 di 5

ART. 10 - (Direttore)

1. Il Direttore ha la responsabilità artistica del Coro. Egli dovrà validare ogni decisione che riguardi detta attività. Se socio gli spettano tutti i diritti e doveri di cui all'art. 4. Se non socio deve comunque rispettare il presente statuto e regolamento, e le delibere degli organi sociali. La sua carica è comunque incompatibile con quella di Consigliere.
2. Il Direttore dura in carica due anni.

ART. 11 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a. contributi e quote associative;
 - b. donazioni e lasciti;
 - c. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
1. Il Coro ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo il Coro.
2. Il Coro ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. Il Coro può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati (come da art 18 della L 383/2000).

ART. 12 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal CD (nella figura del Tesoriere) e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, disponibile almeno 20 gg prima dell'assemblea di approvazione e consultabile da ogni associato effettivo.
2. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 13 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 14 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.